

Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009)

[estratto]

Titolo VIII Norme in materia di sanità pubblica veterinaria **Capo I Disposizioni generali**

Art. 98 (Oggetto e finalità)

1. Il presente capo reca norme in materia di sanità pubblica veterinaria e disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del dipartimento di prevenzione veterinario delle ASL.
2. I servizi di cui al comma 1 assicurano la tutela della salute umana e animale, agendo in stretto collegamento tra di loro e promuovendo anche il collegamento delle attività e degli interventi di tutti gli altri enti, associazioni e servizi che operano nel settore delle produzioni zootecniche.
3. Gli obiettivi da perseguire nell'ambito della sanità pubblica veterinaria sono determinati, nel contesto del piano sanitario nazionale, dal piano sociosanitario regionale e dai relativi provvedimenti di attuazione e nell'ambito delle misure operative di prevenzione, vigilanza e controllo di cui all'articolo 56.

Art. 99 (Competenze delle ASL)

1. Le competenze delle ASL in materia di sanità pubblica veterinaria comprendono: a) l'educazione sanitaria relativa all'igiene e alla sanità pubblica veterinaria; b) la vigilanza sull'esercizio della professione medico-veterinaria e delle arti ausiliarie veterinarie; c) il controllo degli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale nel rapporto uomo-animale che possono recare danno; d) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali trasmissibili all'uomo nonché la profilassi delle malattie infettive e parassitarie a carattere diffusivo degli animali e la conseguente applicazione delle misure di polizia veterinaria; e) la vigilanza su ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali, pubblici abbeveratoi, concentramenti di animali, raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale; f) la vigilanza sulla assistenza veterinaria specialistica, nonché su stazioni di monta, impianti per la fecondazione artificiale, ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività attinenti la prevenzione e cura della sterilità o dell'ipofecondità, la fecondazione artificiale e la riproduzione animale; g) la vigilanza sul trasporto degli animali, dei sottoprodotti di origine animale, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo; h) la vigilanza e il controllo sulla produzione, sul trasporto e sulla utilizzazione degli alimenti per l'uso zootecnico; i) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni ai fini diagnostici; j) la vigilanza sull'attuazione da parte di altri enti dei piani di profilassi delle malattie infettive e parassitarie degli animali; k) la vigilanza sulla somministrazione, produzione, distribuzione, trasporto dei farmaci per uso veterinario e sull'utilizzazione degli animali da esperimento per quanto di competenza veterinaria; l) la vigilanza sull'assistenza zoiatrica e sugli ambulatori veterinari; m) l'ispezione e la vigilanza veterinaria su animali destinati all'alimentazione umana, impianti di macellazione, impianti per la raccolta, il trattamento e l'eliminazione dei sottoprodotti della macellazione; n) il controllo ufficiale sugli alimenti di origine animale e loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione medico qualora si tratti di prodotti alimentari che richiedono la competenza di entrambi i dipartimenti; o) il rilascio di certificazioni e la raccolta dei dati statistici per quanto di competenza; p) la profilassi della rabbia, mediante cattura dei cani randagi e gestione dei canili sanitari; q) la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria, compresa la disinfezione degli automezzi per il trasporto del bestiame; r) la raccolta e la distruzione, mediante appositi impianti, delle carcasse di animali morti per malattie infettive o altra causa o sospetti d'infezione, nonché delle carni e delle derrate di origine animale non idonee al consumo umano; s) la prevenzione e la lotta contro le malattie esotiche; t) l'istituzione di osservatori di ittiopatologia e delle malattie delle api; u) il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione animale e degli stabilimenti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine animale, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme

specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, e dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi; v) la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme in materia di protezione e benessere degli animali in allevamento, durante il trasporto e la macellazione.

2. Le ASL esercitano, inoltre, tutte le funzioni amministrative in materia di sanità pubblica veterinaria non espressamente attribuite ad altri soggetti.

Art. 100 (Misure operative di prevenzione, vigilanza e controllo)

1. La Regione assicura l'omogeneità di gestione delle risorse, l'uniformità degli interventi e delle erogazioni di prestazioni sul territorio, nonché la verifica dei risultati ottenuti, in particolare: a) in materia di sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, con specifico riguardo alla profilassi e alla polizia veterinaria; b) in materia di controllo dell'igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto e commercializzazione.

2. Spettano altresì alla Regione: a) l'adozione dei piani per il risanamento delle malattie infettive del bestiame e la profilassi vaccinale, nonché l'acquisto e la distribuzione alle ASL dei vaccini, dei sieri e dei prodotti diagnostici necessari per le profilassi obbligatorie; b) la raccolta dei dati statistici relativi ai servizi veterinari, nonché la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle denunce di malattie infettive e diffuse degli animali, ai fini dell'adozione dei necessari interventi; c) la promozione di corsi di formazione e aggiornamento, iniziative e programmi da realizzare in collaborazione, in particolare, con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e con le università; d) la cura dei rapporti con le amministrazioni sanitarie, agricole e zootecniche nazionali e internazionali, nonché con gli istituti zooprofilattici sperimentali e con gli istituti universitari di ricerca.

Art. 101 (Funzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale in materia veterinaria)

1. Restano ferme le competenze del sindaco, quale autorità sanitaria locale, per: a) l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria di cui all'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000; b) il rilascio di autorizzazioni per impianti di raccolta di sottoprodotti di origine animale.

2. Gli atti e provvedimenti del sindaco, quando non sono adottati su proposta del dipartimento di prevenzione veterinario, sono adottati sentito il dipartimento stesso.

Art. 102 (Assistenza zoiatrica)

1. Nei territori in cui si verifica una permanente o temporanea carenza di assistenza zoiatrica, l'ASL, sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, stipula convenzioni con i veterinari liberi professionisti. Se non è possibile procedere alla stipulazione di convenzioni, le prestazioni di assistenza zoiatrica sono assicurate direttamente dal dipartimento di prevenzione veterinario, secondo le modalità previste dall'accordo nazionale unico di cui all'articolo 47 della legge 833/1978, con riferimento anche a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali).

Art. 103 (Misure di biosicurezza per il trasporto degli animali)

1. Tutti gli automezzi adibiti al trasporto di animali devono essere lavati e disinfettati dopo ogni scarico e comunque prima di entrare in un allevamento.

2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione devono essere effettuate dopo ogni scarico nell'allevamento o macello presso cui questo è avvenuto o presso stazioni di disinfezione autorizzate.

3. Gli animali oggetto di movimentazione devono essere scortati dal modello n. 4 di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), riportante le indicazioni e certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente.

4. A prova dell'avvenuto lavaggio e disinfezione, il trasportatore deve compilare, in duplice copia, l'apposita dichiarazione di cui all'allegato IX dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 2008 (Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica) e conservarne una copia per un anno.

5. L'ingresso negli allevamenti per il carico dei suini è consentito esclusivamente ad automezzi vuoti. Il carico sullo stesso automezzo di suini provenienti da più allevamenti è consentito unicamente se viene effettuato all'esterno degli allevamenti stessi, previa verifica, da parte dell'ASL, della sussistenza dei

requisiti necessari per tale modalità di carico.

6. L'inosservanza, da parte dei trasportatori, delle misure di biosicurezza di cui ai commi da 1 a 5 comporta, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione di una sanzione da €1.500 a €9.000 e, nel caso di trasporto a fini commerciali, la contestuale sospensione dell'autorizzazione al trasporto da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

7. Il trasportatore a fini commerciali al quale viene contestata la stessa infrazione per tre volte nel corso di tre anni consecutivi incorre nella revoca dell'autorizzazione.

Capo II

Norme relative alla tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

Art. 104 (Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), anche al fine di favorire la convivenza tra uomo e animale, nonché di tutelarne la salute e il benessere, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali d'affezione a cui riconosce la dignità di esseri viventi, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.

2. Ai fini del presente capo, per animali d'affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, in contesti urbani ed extraurbani. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

Art. 105 (Obblighi e divieti)

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

2. E' vietato:

- a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà;
- c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
- d) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 104;
- e) vendere animali a minorenni.

3. Sono altresì vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

4. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.

5. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

6. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

Art. 106 (Competenze della Regione)

1. La Regione:

- a) istituisce il sistema informativo dell'anagrafe canina di cui all'articolo 109, comma 1, lettera a);
- b) individua, sentiti i comuni, le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe canina di cui alla lettera a);
- c) definisce i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione di nuovi rifugi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 281/1991;
- d) redige il piano regionale di cui all'articolo 117, comma 1, in collaborazione con la consulta regionale di cui all'articolo 117, comma 6;
- e) promuove un protocollo d'intesa con le aziende farmaceutiche per la concessione alle strutture di ricovero pubbliche e private senza fini di lucro di agevolazioni sull'acquisto di medicinali destinati alle cure degli animali ospitati, fatte salve le norme di legge riguardanti la prescrizione, la detenzione e l'utilizzo del farmaco veterinario.

2. Con regolamento di attuazione si definiscono:

- a) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture di ricovero sanitario degli animali d'affezione e dei rifugi;
- b) i requisiti strutturali e le modalità di gestione delle strutture private destinate al ricovero, al pensionamento, all'allevamento o al commercio degli animali d'affezione;
- c) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, da parte del sindaco, delle strutture di cui alle lettere a) e b);
- d) le procedure per l'affidamento e la cessione degli animali;
- e) l'obbligo per chiunque gestisce strutture pubbliche o private destinate al ricovero di animali, anche per periodi di tempo limitato, oppure esercita l'attività di commercio o di allevamento, di tenere apposito registro vidimato dal dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL di appartenenza della struttura, che permetta di identificare l'animale, nonché di risalire alla sua provenienza e alla sua eventuale destinazione finale;
- f) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 116, la documentazione necessaria, nonché i tempi per l'adeguamento delle strutture esistenti.

Art. 107 (Competenze delle ASL)

1. Le funzioni e le attività sanitarie necessarie a garantire sul territorio regionale gli interventi previsti dal presente capo sono svolte dal dipartimento di prevenzione veterinario di ogni ASL, se del caso tramite idonea articolazione diretta da un veterinario dirigente.

2. Al dipartimento di cui al comma 1 spettano:

- a) la gestione dell'anagrafe canina;
- b) l'organizzazione dell'attività di accalappiamento dei cani vaganti, nonché di raccolta dei gatti che vivono in libertà ai fini della loro sterilizzazione, limitatamente a quanto indicato dall'articolo 111, commi 4, 5 e 6;
- c) il censimento delle zone in cui esistono colonie feline;
- d) la stipula di accordi di collaborazione con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline;
- e) gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina di cui all'articolo 118;
- f) la soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani catturati e dei gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 113, comma 1;
- g) il ricovero sanitario per l'esecuzione degli interventi di profilassi, diagnosi e terapia sui cani ricoverati e sui gatti che vivono in stato di libertà, per il tempo previsto dalla legislazione sanitaria, ai fini della profilassi antirabbica e della degenza sanitaria;
- h) l'attività di vigilanza, di prevenzione e di accertamento, effettuata dal personale incaricato, delle infrazioni previste dal presente capo, ferma restando l'analoga competenza attribuita ad altri soggetti.

3. Le competenze di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono esercitate d'intesa con i comuni.

4. Al direttore generale dell'ASL competono:

- a) la titolarità dei poteri sanzionatori relativi alle infrazioni amministrative previste dal presente capo;
- b) l'emanazione del provvedimento propedeutico all'erogazione dell'indennizzo regionale di cui all'articolo 119;
- c) l'approvazione, su proposta del dipartimento di cui al comma 1, dei progetti attuativi degli interventi affidati all'ASL dal piano regionale di cui all'articolo 117, comma 1.

Art. 108 (Competenze degli enti locali e del sindaco, quale autorità sanitaria locale)

1. Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane competono:

- a) la predisposizione, nell'ambito del territorio provinciale o di provincia contigua, se più vicino, delle strutture di ricovero destinate alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità nelle forme ritenute più opportune. Le strutture destinate alla funzione di canile sanitario sono messe a disposizione delle ASL competenti in comodato d'uso;
- b) il servizio di ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, fatta salva la facoltà per i comuni di demandarlo, mediante convenzioni, ad enti pubblici, associazioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- c) l'attività di vigilanza, di prevenzione ed accertamento, effettuata dal corpo di polizia locale, delle infrazioni previste dal presente capo;
- d) la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi del presente capo e sulle modalità di attuazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 120 e dei medici veterinari;
- e) la predisposizione di sportelli per l'anagrafe canina;
- f) la collaborazione con le ASL per le funzioni di cui all'articolo 107, comma 2, lettere a) e h);
- g) l'eventuale istituzione dell'ufficio tutela animali e di un fondo speciale per la sterilizzazione di cani e gatti i cui proprietari versino in stato di indigenza;
- h) la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con le ASL, con i privati e le associazioni per la gestione delle colonie feline.

2. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

- a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dal presente capo;
- b) può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche.

3. Alle province competono l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di qualificazione per gli operatori volontari delle associazioni di cui all'articolo 120, sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all'articolo 117, comma 1, ai fini dell'esercizio dell'attività di collaborazione con l'ASL e con gli enti locali.

4. Le province possono inoltre:

- a) promuovere, in collaborazione con la consulta regionale di cui all'articolo 117, comma 6, la mappatura della situazione esistente, nonché la raccolta delle istanze di amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e privati cittadini;
- b) coordinare le associazioni iscritte nel registro provinciale del volontariato, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso);
- c) adottare misure idonee a prevenire maltrattamenti nei confronti degli animali.

Art. 109 (Anagrafe canina regionale)

1. La Giunta regionale:

- a) istituisce l'anagrafe canina, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione dei dati provenienti dalle singole anagrafi canine delle ASL. A tale scopo la Giunta predispone un sistema informativo che assicuri il recupero dei dati già esistenti nelle anagrafi attivate in conformità alla legge regionale 8 settembre 1987, n. 30 (Prevenzione del randagismo-tutela degli animali e della salute pubblica) e il necessario collegamento con la CRS-SISS;
- b) individua le modalità per la gestione dell'anagrafe canina, con il coinvolgimento dei comuni e dei medici veterinari libero-professionisti, al fine di consentire la maggiore disponibilità di sportelli per l'anagrafe canina.

2. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.

3. In caso di cessione definitiva, il cedente e il nuovo proprietario sono tenuti a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni.

4. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale e i cambiamenti di residenza entro quindici giorni.

5. L'identificazione del cane è eseguita solo da veterinari accreditati con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, ed è contestuale all'iscrizione all'anagrafe canina. Nel caso in cui l'identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'identificazione del cane.

6. Le denunce e le registrazioni effettuate in conformità alla l.r. 30/1987 non devono essere ripetute. Ai tatuaggi si applica quanto previsto al comma 5, secondo periodo.

Art. 110 (Cani smarriti e rinvenuti)

1. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinario o alla polizia locale territorialmente competenti. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla nell'anagrafe canina.

2. Chiunque ritrovi un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di un'ASL, anche diversa da quella in cui è avvenuto il ritrovamento o alla polizia locale del comune in cui è avvenuto il ritrovamento stesso, consegnandolo al più presto al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro. L'organo che riceve la segnalazione del ritrovamento deve prontamente comunicarla ai fini della registrazione nell'anagrafe canina.

3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del ritiro entro cinque giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la determinazione dei costi e i provvedimenti da assumere a carico degli inadempienti all'obbligo di ritiro.

4. Gli interventi sanitari previsti dall'articolo 112, con particolare riguardo al controllo medico-veterinario, all'identificazione e agli interventi di pronto soccorso prestati ai cani di cui al comma 2 del presente articolo, sono effettuati dal dipartimento di prevenzione veterinario intervenuto e sono posti a carico dell'ASL competente per territorio.

5. Gli animali ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 112, 114 e in quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione.

6. I metodi di accalappiamento devono essere tali da evitare ai cani inutili sofferenze.

Art. 111 (Protezione dei gatti)

1. I gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ASL, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 120, provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline.

3. I privati e le associazioni di cui all'articolo 120 possono, previo accordo di collaborazione con il comune e d'intesa con l'ASL, gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie o per l'allontanamento di cui al comma 1 ed è effettuata dal dipartimento di prevenzione veterinario e dai soggetti di cui al comma 3.

5. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nel loro habitat originario o in un habitat idoneo.

6. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 113.

Art. 112 (Interventi sanitari)

1. Il dipartimento di prevenzione veterinario assicura:

a) il controllo sanitario temporaneo dei cani e dei gatti durante il periodo di osservazione di cui all'articolo 86 del d.p.r. 320/1954 o che si rende necessario per comprovate esigenze sanitarie;

b) gli interventi di profilassi, diagnosi, terapia e controllo demografico previsti dalla normativa vigente o ritenuti necessari sugli animali ricoverati, nel periodo di controllo sanitario temporaneo di cui alla lettera a);

- c) gli interventi di pronto soccorso atti alla stabilizzazione di cani vaganti o gatti che vivono in libertà, ritrovati feriti o gravemente malati;
 - d) l'identificazione, la ricerca e la restituzione al proprietario dei cani raccolti;
 - e) la sterilizzazione dei gatti che vivono in libertà e la degenza post-operatoria;
 - f) la sterilizzazione dei cani ricoverati e la degenza post-operatoria, eseguita al fine del controllo delle nascite e dei comportamenti indesiderati, che deve essere effettuata previa autorizzazione del responsabile sanitario della struttura, nelle veci del proprietario.
2. Gli interventi sanitari di cui al comma 1 devono essere eseguiti in adeguate strutture, individuate dal dipartimento di prevenzione veterinario, anche presso i rifugi di cui all'articolo 114.

Art. 113 (Eutanasia)

1. I cani, i gatti e gli altri animali di affezione ricoverati nelle strutture di cui agli articoli 112 e 114, possono essere soppressi solo se gravemente malati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di loro comprovata pericolosità.
2. La soppressione è effettuata ad opera di medici veterinari, con metodi eutanasi che non arrechino sofferenza all'animale, preceduti da idoneo trattamento anestetico.
3. Ciascuna struttura tiene un registro degli animali soppressi in cui sono specificati la diagnosi e il motivo della soppressione.

Art. 114 (Rifugi per animali)

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili rifugio:
 - a) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari di cui all'articolo 112;
 - b) i cani e i gatti affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica;
 - c) i cani e i gatti ceduti definitivamente dal proprietario ed accettati dal comune, con la possibilità di porre a carico del cedente le spese di mantenimento;
 - d) altri animali d'affezione, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche tecniche della struttura.
2. I criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti e per la costruzione dei nuovi rifugi sono determinati dalla Giunta regionale.
3. La gestione dei rifugi può essere demandata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, a cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 o associazioni. A condizioni equivalenti è riconosciuto diritto di prelazione alle associazioni di cui all'articolo 120.
4. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato o la domenica, con un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli enti protezionistici possono accedere alle strutture anche in altri orari concordati con i responsabili delle stesse.
5. I gestori dei rifugi devono adottare opportune misure al fine del controllo delle nascite.
6. I rifugi devono garantire l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private.

Art. 115 (Cessione e affido)

1. I cani e i gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114, d'età non inferiore ai sessanta giorni, nonché gli altri animali di affezione possono essere ceduti gratuitamente ai privati maggiorenni che diano garanzie di adeguato trattamento o alle associazioni di cui all'articolo 120.
2. E' fatto divieto di cessione o affido di cani o gatti ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114 a coloro che hanno riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
3. La cessione gratuita dei cani ricoverati presso le strutture di cui agli articoli 112 e 114 può avvenire trascorsi sessanta giorni dal ricovero.
4. E' consentito l'affido temporaneo gratuito dei cani prima del termine di cui al comma 3, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) deve essere decorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 112, comma 1, lettera a);
 - b) l'affidatario non può affidare l'animale durante il periodo di affido, senza il consenso scritto del gestore del canile affidante;
 - c) l'affido temporaneo non può essere consentito a privati cittadini o a enti non aventi residenza o sede in Italia.

Art. 116 (Autorizzazioni)

1. Le strutture di cui agli articoli 112, comma 2, 114 e quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL competente.

Art. 117 (Piano degli interventi e consulta regionale)

1. Al fine di garantire la salute pubblica e la tutela degli animali d'affezione, la Giunta regionale, con la collaborazione tecnica della consulta regionale di cui al comma 6, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il piano regionale triennale degli interventi in materia di:

- a) educazione sanitaria e zoofila;
- b) controllo demografico della popolazione animale;
- c) prevenzione del randagismo.

2. Il piano include gli interventi educativi di responsabilizzazione dei proprietari e prevede le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Sulla base dei dati provenienti dall'anagrafe canina, dal censimento delle colonie feline e dalle strutture di ricovero autorizzate, il piano prevede:

- a) i criteri per l'analisi del fenomeno dell'abbandono dei cani e della formazione di colonie urbane di gatti liberi;
- b) i tempi di attuazione delle fasi del piano, secondo criteri di priorità, e le relative scadenze;
- c) i criteri per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e per la verifica, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, le scuole, gli enti locali e i privati, del raggiungimento degli obiettivi;
- d) le modalità che consentono una uniforme raccolta e diffusione dei dati;
- e) le modalità di utilizzazione della quota assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 281/1991;
- f) la promozione delle iniziative di informazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge 281/1991;
- g) i criteri per l'organizzazione dei corsi d'aggiornamento o di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge 281/1991.

4. Gli interventi previsti dal piano sono attuati anche tramite specifiche convenzioni fra la Regione, le ASL, le province, i comuni, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e le associazioni di cui all'articolo 120.

5. Le ASL inseriscono gli interventi previsti dal piano nella programmazione delle attività istituzionali.

6. E' costituita, con deliberazione della Giunta regionale, la consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:

- a) un dirigente della struttura regionale competente;
- b) un medico veterinario di una ASL;
- c) un rappresentante delle province designato dall'unione delle province lombarde (UPL);
- d) tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
- e) tre esperti designati dalle associazioni di cui all'articolo 120;
- f) un docente della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano;
- g) due medici veterinari designati dalle associazioni di categoria dei medici veterinari;
- h) un medico veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini provinciali dei medici veterinari;
- i) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

Art. 118 (Controllo demografico)

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sono effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 111 del presente capo e dall'articolo 2, comma 8, della legge 281/1991.

2. I cani ricoverati presso le strutture e i rifugi di cui agli articoli 112 e 114 possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico e con le modalità di cui all'articolo 112, comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici veterinari liberi professionisti incaricati dall'ASL o dai comuni.

Art. 119 (Indennizzo)

1. La Regione indennizza le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti e accertate dall'ASL competente, che ne determina il valore.

Art. 120 (Volontariato)

1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e alla l.r. 1/2008 o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con l'ASL o con i comuni.

Art. 121 (Controlli)

1. Le attività di accertamento delle infrazioni previste dal presente capo competono alle ASL e ai comuni.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, i comuni possono avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'articolo 120 alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e degli operatori volontari appartenenti alle medesime associazioni.
3. Le province, d'intesa con le ASL, concordano le modalità per il rilascio delle idoneità agli operatori volontari di cui all'articolo 120, a seguito del superamento degli esami previsti al termine dei corsi di cui all'articolo 108, comma 3. I contenuti dei corsi sono stabiliti dalle competenti direzioni generali regionali.

Art. 122 (Sanzioni)

1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori del presente capo si applicano le seguenti sanzioni:

- a) da €150 a €900 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 1, comma 2, lettere a), b), c), comma 3, primo periodo, comma 4 e comma 5;
- b) da €500 a €3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera d) e comma 3, secondo periodo;
- c) da €25 a €150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 105, comma 6;
- d) da €25 a €150 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 109 e 110, comma 1;
- e) da €150 a €900 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 110, comma 3;
- f) da €25 a €150 per chi viola la disposizione di cui all'articolo 110, comma 2;
- g) da €50 a €300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 111, commi 1, 4 e 6;
- h) da €50 a €300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 113;
- i) da €50 a €300 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 115, comma 4, lettera b);
- j) da €500 a €3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 5, primo periodo e per chi svolge le attività previste dalla legge in strutture prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 116.

2. Le somme riscosse sono introitate dalle ASL anche attraverso i comuni e destinate alla realizzazione degli interventi conseguenti all'attuazione del presente capo.

Art. 123 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione del presente capo e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.
2. A tal fine la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione triennale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti tenuti all'attuazione del presente capo, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;
- b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
- c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
- d) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dal presente capo;
- e) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale su base provinciale.

Regolamento Regionale 5 maggio 2008 , n. 2

Regolamento di attuazione della legge regionale del 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animale di affezione) sostituita dalla legge regionale del 30 dicembre 2009, n. 33

(BURL n. 19, 1° suppl. ord. del 09 Maggio 2008)

CAPO I

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE CANINA REGIONALE

Art. 1

(Istituzione dell'anagrafe canina regionale)

1. È istituita l'anagrafe canina informatizzata regionale, di seguito denominata anagrafe, presso la quale devono essere correttamente identificati e iscritti tutti i cani presenti sul territorio della Regione.
2. Si considera correttamente identificato un cane dotato di microchip leggibile e conforme alle norme International Standard Organization (ISO), oppure munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1° gennaio 2004.
3. L'applicazione di microchip, preventivamente registrati nell'apposita sezione dell'anagrafe, denominata anagrafe a priori, può essere effettuata solo da veterinari dell'azienda sanitaria locale (ASL) o da veterinari liberi professionisti accreditati. L'iscrizione in anagrafe di cani identificati con microchip non presenti nell'anagrafe a priori può essere effettuata solo da veterinari dell'ASL e da veterinari liberi professionisti accreditati.
4. Nell'anagrafe devono essere registrate le seguenti informazioni:
 - a) codice identificativo del cane;
 - b) segnalamento del cane;
 - c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario e del detentore del cane;
 - d) luogo di detenzione;
 - e) ogni variazione relativa alle informazioni di cui sopra.
5. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Lombardia, se non regolarmente iscritti nell'anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe canina di altra regione o provincia autonoma o di altro Stato.

Art. 2

(Tempi e modalità di registrazione presso l'anagrafe)

1. L'ASL e i veterinari liberi professionisti accreditati registrano il cane nell'anagrafe, contestualmente all'applicazione del microchip.
2. La registrazione delle variazioni anagrafiche successive alla prima iscrizione è effettuata entro due giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del proprietario o del detentore.
3. I veterinari pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista accreditato deve informare il proprietario o detentore degli obblighi di legge e, se questi non vi provvede, darne comunicazione all'ASL.
4. Le strutture di cui agli articoli 9 e 10 accettano unicamente animali provvisti di un identificativo leggibile.
5. Ai fini della registrazione nell'anagrafe della cessione definitiva di un cane prevista all'articolo 27 è necessaria la compilazione del modulo di cui all'allegato A.

Art. 3

(Condizioni per l'accreditamento dei veterinari)

1. Ai fini dell'accreditamento, i veterinari liberi professionisti presentano domanda al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL.
2. L'accreditamento di cui al comma 1 è subordinato a:
 - a) disponibilità di lettori full-ISO;
 - b) possibilità di collegarsi al sito internet regionale per la trasmissione dei dati;
 - c) impegno ad utilizzare esclusivamente i microchip già registrati nell'anagrafe a priori;
 - d) impegno ad attenersi alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 26, comma 3.
3. L'accreditamento consente di operare sull'intero territorio regionale.
4. L'ASL sospende l'accreditamento ai veterinari liberi professionisti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 2. In caso di reiterata inosservanza l'ASL può revocare l'accreditamento.

Art. 4

(Modalità di accesso informatico all'anagrafe)

1. All'anagrafe possono collegarsi via internet, ai fini delle operazioni di iscrizione e registrazione delle variazioni anagrafiche, i veterinari delle ASL, i veterinari liberi professionisti accreditati e i comuni. Le modalità di accesso sono definite dalla competente direzione generale regionale.
2. L'anagrafe può essere consultata anche dai soggetti non registrati dal sistema, attraverso il codice identificativo del cane.
3. La Giunta regionale, per la definizione di una tariffa regionale unica relativa all'intervento di identificazione e registrazione dei cani in anagrafe, può stipulare una convenzione con gli Ordini provinciali veterinari, prevedendo un'eventuale compartecipazione regionale.

Art. 5

(Tariffazione)

1. Per l'inserimento del microchip, le ASL applicano il vigente tariffario regionale; i veterinari liberi professionisti accreditati applicano una tariffa in linea con le indicazioni dell'Ordine provinciale di appartenenza.

Art. 6

(Obblighi dei proprietari o detentori di cani)

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto a:
 - a) iscrivere all'anagrafe il proprio cane entro i termini di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione) e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo;
 - b) denunciare all'anagrafe, entro i quindici giorni successivi, la cessione definitiva del cane, la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza.
2. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla polizia locale del comune in cui lo smarrimento si è verificato o al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL o ad un libero professionista accreditato. Chi riceve la segnalazione deve contestualmente provvedere a registrarla nell'anagrafe e rilasciare contestuale ricevuta.
3. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni, previo rimborso all'ASL o al comune, dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento.

CAPO II
REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI
DEI RICOVERI DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 7

(Autorizzazione per le strutture adibite al ricovero di animali d'affezione)

1. Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL. Qualora siano gestite direttamente da enti pubblici è prevista solo la certificazione di conformità. L'autorizzazione e la certificazione di conformità devono indicare il numero massimo degli animali ospitabili, suddiviso per specie.

2. Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 non possono essere autorizzate al ricovero di più di duecento cani. Può essere concessa una deroga per le strutture realizzate secondo il criterio dei moduli di ricovero separati, previo parere favorevole, motivato e vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL e unitamente alla valutazione della Consulta di cui all'articolo 16 della l.r. 16/2006.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 16/2006, non è soggetta ad autorizzazione la detenzione, non a scopo di lucro, di animali d'affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da quelle indicate negli articoli 8 e 9, a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o gli spazi stessi. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti, s'intende un numero uguale o inferiore a dieci. La detenzione di un numero superiore di cani e gatti è subordinata a specifica comunicazione al sindaco.

4. Le strutture già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso di tutti i requisiti previsti, devono richiedere al sindaco, senza alcun onere, il rinnovo dell'autorizzazione.

5. Le strutture già autorizzate, ma non in possesso di tutti i requisiti prescritti, devono presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al sindaco, corredata da un progetto di adeguamento. I lavori di adeguamento devono essere ultimati entro il termine massimo di due anni a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione e comunque conformemente alla disciplina urbanistica.

Art. 8

(Strutture pubbliche)

1. Le strutture pubbliche adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canili sanitari e canili rifugio.

2. Il canile sanitario è una struttura destinata al ricovero temporaneo di:

- a) cani morsicatori, cani vaganti catturati, rinvenuti o consegnati dal rinventore direttamente o tramite la forza pubblica;
- b) gatti morsicatori, gatti che vivono in libertà e catturati nell'ambito dei piani di sterilizzazione attivati dal dipartimento di prevenzione veterinario;
- c) altri animali rinvenuti senza proprietario, ai fini della profilassi antirabbica e compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.

3. La competente articolazione organizzativa del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL sovrintende alla gestione dei canili sanitari, anche se si tratta di strutture private convenzionate.

4. Il canile rifugio è una struttura destinata al ricovero di:

- a) cani e gatti che hanno superato il controllo presso il ricovero sanitario;
- b) cani e gatti ceduti definitivamente dal proprietario, affidati dall'autorità giudiziaria o temporaneamente ospitati su disposizione del sindaco per assenza forzosa del proprietario o detentore o per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche;
- c) altri animali, compatibilmente con la recettività e le caratteristiche della struttura.

5. Il canile rifugio è gestito, anche tramite convenzione, secondo lo schema tipo di cui al comma 6, dai comuni singoli o associati o dalle comunità montane, in collaborazione con una o più associazioni di cui all'articolo 19 della l.r. 16/2006, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6,

comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, comma 3, della l.r. 16/2006 e comunque deve esser ubicato entro trenta chilometri dal comune appaltante.

6. La Giunta regionale predispose una convenzione tipo per l'affidamento, da parte dei comuni singoli o associati o delle comunità montane, della gestione dei canili ad un privato o ad una associazione di cui all'articolo 19 della l.r. 16/2006.

Art. 9

(Strutture private)

1. Le strutture private adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in strutture zoofile, pensioni, strutture a scopo di allevamento, strutture amatoriali e ricoveri presso strutture commerciali.
2. La struttura zoofila è una struttura, gestita senza finalità di lucro, da enti o da associazioni di volontariato di cui all'articolo 19 della l.r. 16/2006 o da privati, destinata al ricovero di cani, gatti ed altri animali d'affezione, ceduti da privati, affidati temporaneamente, ceduti dal canile sanitario o dal canile rifugio.
3. La pensione è una struttura destinata al ricovero, a scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà.
4. La struttura a scopo di allevamento è una struttura destinata al ricovero e riproduzione, ai fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione.
5. La struttura amatoriale è una struttura gestita da un'associazione di volontariato o da un privato destinata al ricovero, senza scopo di lucro, di cani, gatti ed altri animali d'affezione anche di proprietà altrui.
6. Il ricovero presso strutture commerciali è una struttura destinata al ricovero di animali destinati alla commercializzazione.

Art. 10

(Strutture polifunzionali)

1. Le strutture di cui agli articoli 8 e 9 possono coesistere in un unico complesso edilizio purché ci sia effettiva separazione fisica e funzionale e per ciascuna di esse sussistano i requisiti richiesti.

Art. 11

(Requisiti dei canili sanitari)

1. Le strutture possiedono:
 - a) box singoli chiusi, non necessariamente dotati di una parte scoperta, tali da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati;
 - b) gabbie singole per gatti, tali da impedire il contatto con gli altri animali ricoverati se in osservazione;
 - c) box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 10 per cento dei box presenti;
 - d) ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
 - e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
 - f) un ufficio amministrativo;
 - g) un locale ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l'applicazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
 - h) spogliatoi;
 - i) servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
 - j) impianto frigorifero o di congelamento, di capacità adeguata allo stoccaggio delle carcasse degli animali;
 - k) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
 - l) idoneo sistema di smaltimento dei reflui.

Art. 12

(Requisiti dei canili rifugio)

1. Le strutture possiedono:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte chiusa ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
- c) box e gabbie singoli destinati all'isolamento o all'infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati;
- d) ambiente attrezzato per il lavaggio e disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- f) un ufficio amministrativo;
- g) un locale ambulatorio dotato delle attrezzature necessarie per l'applicazione della legge 281/1991 o, in presenza di apposita convenzione con struttura sanitaria veterinaria, un locale infermeria;
- h) spogliatoi;
- i) servizi igienici per il personale addetto e per il pubblico;
- j) impianto frigorifero o di congelamento, di capacità adeguata allo stoccaggio delle carcasse degli animali;
- k) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- l) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- m) più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani come determinato con provvedimento della Giunta da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13

(Requisiti delle strutture zoofile)

1. Le strutture possiedono:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
- c) box e gabbie singoli destinati alla quarantena o all'infermeria in numero almeno pari al 5 per cento del numero degli animali autorizzati;
- d) ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- e) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- f) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- g) un ambiente infermeria;
- h) un ambiente ad uso amministrativo;
- i) servizi igienici;
- j) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- k) una o più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani.

Art. 14

(Requisiti delle pensioni e delle strutture a scopo di allevamento)

1. Le pensioni e le strutture a scopo di allevamento possiedono:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
- c) ambiente attrezzato per il lavaggio e la disinfezione delle attrezzature, con sistema di erogazione di acqua calda;
- d) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto degli animali;
- e) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;

- f) un ambiente infermeria;
- g) un ambiente ad uso amministrativo;
- h) servizi igienici;
- i) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- j) una o più zone, adeguatamente recintate, per il movimento dei cani.

Art. 15

(Requisiti delle strutture amatoriali)

1. Le strutture possiedono:

- a) box singoli o multipli, costituiti da una parte coperta ed una scoperta;
- b) strutture di ricovero per gatti o altri animali, qualora previsti in autorizzazione;
- c) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;
- d) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- e) idoneo sistema di smaltimento dei reflui;
- f) una o più zone adeguatamente recintate per il movimento dei cani.

Art. 16

(Requisiti dei ricoveri presso strutture commerciali)

1. I ricoveri presso strutture commerciali possiedono:

- a) gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nella tabella 2 dell'allegato B;
- b) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;
- c) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- d) idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni.

Art. 17

(Requisiti dei box dei canili sanitari)

1. I box hanno:

- a) superficie minima pari a 2,5 metri quadrati, se destinati ad ospitare cani di piccola o media taglia; tale superficie non comprende l'eventuale parquet esterno;
 - b) superficie minima pari a quattro metri quadrati per cani di grossa taglia; tale superficie non comprende l'eventuale parquet esterno;
 - c) eventuale parquet esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale;
 - d) altezza di almeno due metri;
 - e) condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate;
 - f) illuminazione artificiale per ispezionare gli animali;
 - g) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;
 - h) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
 - i) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;
 - j) eventuali canaline adeguatamente coperte;
 - k) zona coperta dotata di giaciglio in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevato da terra;
 - l) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
 - m) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione, in materiale resistente, facilmente lavabile e disinfettabile.
2. In particolare, i box destinati all'isolamento o all'infermeria hanno:
- a) sistemi di governo dell'animale che garantiscano la sicurezza dell'operatore;
 - b) pareti e porte completamente chiuse, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile sino all'altezza di due metri;
 - c) porta dotata di finestrella che permetta l'osservazione dell'animale;
 - d) eventuale parquet esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e porta di comunicazione azionabile dall'esterno;

e) scarico singolo, a sifone e non in comunicazione con gli altri box;

f) adeguato sistema di riscaldamento.

3. Le gabbie per gatti, con una superficie minima di 0,60 metri quadrati ed altezza di sessanta centimetri, devono essere adeguatamente riscaldate e nettamente separate per evitare il contatto tra animali.

Art. 18

(Requisiti dei box dei canili rifugio, delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento e delle strutture amatoriali)

1. I box dei canili rifugio, delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento e delle strutture amatoriali hanno una parte chiusa ed una scoperta con le superfici minime indicate nella tabella 1 dell'allegato B.

2. La parte chiusa può essere sostituita da una parte coperta, il cui tetto garantisca l'effettiva protezione di una superficie almeno pari alle dimensioni di cui al comma 1, opportunamente riparata anche lateralmente, dotata di cuccie individuali.

3. L'altezza del box è di almeno due metri e sono garantite condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate, nonché l'illuminazione artificiale per ispezionare gli animali.

4. Nella zona coperta del box sono presenti:

a) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;

b) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;

c) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;

d) eventuali canaline adeguatamente coperte;

e) giacigli in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile, sollevato da terra;

f) eventuali cuccie individuali in materiale termoisolante, lavabile e disinfettabile;

g) parchetto esterno dotato di tettoia di protezione anche parziale e con pavimentazione che garantisce un buon drenaggio;

h) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;

i) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile.

5. Le gabbie per i gatti hanno una superficie minima di un metro quadrato ed altezza di un metro, con superficie di riposo per massimo due soggetti compatibili.

6. In particolare, i box e le gabbie destinati alla quarantena o infermeria, previsti obbligatoriamente nei ricoveri a scopo di rifugio e a scopo zoofilo, dispongono delle superfici minime indicate nell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b).

7. I box e le gabbie di cui al comma 6 hanno:

a) pareti e porte completamente chiuse, in materiale facilmente lavabile e disinfettabile sino all'altezza di 1,5 metri;

b) porta dotata di finestrella che permetta l'osservazione dell'animale;

c) eventuale parchetto esterno, con gli stessi requisiti della parte interna;

d) scarico singolo a sifone;

e) adeguato sistema di riscaldamento;

f) nell'eventuale reparto riservato ai gatti, gabbie di superficie minima di 0,60 metri quadrati, dotate di lettiera ed altezza di sessanta centimetri, nettamente separate per evitare il contatto tra animali.

Art. 19

(Requisiti delle unità di ricovero multiple per gatti)

1. Le unità di ricovero multiple per gatti possiedono i seguenti requisiti:

a) altezza di almeno due metri;

b) condizioni di aerazione, umidità, illuminazione e temperatura adeguate;

c) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino all'altezza di 1,5 metri;

d) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;

- e) per la zona coperta, pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo, idonea pendenza e dispositivo di scarico che convogli i reflui;
- f) eventuali canaline adeguatamente coperte;
- g) zona coperta dotata di ampie superfici di riposo, anche disposte su più livelli e di adeguate strutture che consentano il rifugio individuale e di arricchimenti ambientali;
- h) eventuale zona scoperta dotata di tettoia di protezione anche parziale completamente chiusa nella parte superiore tramite reti o altri idonei mezzi che impediscano la fuga degli animali e dotata di arricchimenti ambientali;
- i) pavimentazione che garantisca un buon drenaggio;
- j) abbeveratoi in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
- k) ciotole per il cibo o altri dispositivi per l'alimentazione, in materiale resistente e facilmente lavabile e disinfettabile;
- l) contenitori per gli escrementi dotati di idonea lettiera.

Art. 20

(Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali)

1. Le gabbie presso strutture commerciali possiedono i seguenti requisiti:

- a) condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura adeguate;
- b) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- c) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
- d) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo.

Art. 21

(Requisiti delle gabbie presso strutture commerciali per detenzione inferiore a trenta giorni)

1. Le gabbie presso strutture commerciali per detenzione inferiore a trenta giorni hanno i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B.

Art. 22

(Deroghe)

1. Il sindaco, su richiesta motivata e previo parere favorevole, motivato e vincolante del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL e unitamente alla valutazione della Consulta di cui all'articolo 16 della l.r. 16/2006, può accordare deroghe migliorative ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 20, purché il titolare della struttura possa dimostrare il rispetto del benessere e della salute degli animali e l'igiene della struttura. Di tale deroga deve essere fatta esplicita menzione nell'atto autorizzativo rilasciato dal sindaco.

CAPO III MODALITA' DI GESTIONE

Art. 23

(Modalità di gestione del canile sanitario)

1. La competente articolazione organizzativa del dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL sovrintende alla gestione del canile sanitario, garantendo:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;
- b) l'approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convenzione;
- c) la gestione clinico - sanitaria;
- d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l'archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività:
 - 1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata;
 - 2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza;
 - 3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata;

- e) la gestione del servizio sul territorio, con riferimento all'accalappiamento dei cani e alla cattura dei gatti;
- f) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalità e tempi previsti dalla Consulta di cui all'articolo 16 della l.r. 16/2006;
- g) la gestione dei tirocini e delle attività di volontariato con riferimento a assicurazione, formazione, turnazioni, presenze e infortuni;
- h) la gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza.

2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), della l.r. 16/2006.

3. In particolare, sono organizzate le seguenti attività:

- a) la gestione delle emergenze e urgenze, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilità del dipartimento di prevenzione veterinario, atti alla stabilizzazione dell'animale per l'eventuale inoltro a strutture di alta specializzazione pubbliche o private convenzionate;
 - b) l'assistenza medica sugli animali, l'osservazione dei morsicatori, la predisposizione e l'aggiornamento della cartella clinica, comprensiva delle informazioni comportamentali e degli interventi di sterilizzazione;
 - c) la gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici;
 - d) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere;
 - e) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale, quali carcasse e pezzi anatomici;
 - f) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
4. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si dota di un manuale che:
- a) descrive le attività svolte e le procedure di autocontrollo adottate;
 - b) reca l'individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario.

Art. 24

(Modalità di gestione del canile rifugio)

1. La gestione sanitaria ed amministrativa del canile rifugio è assicurata dai comuni singoli o associati o dalle comunità montane, in collaborazione con una associazione di cui all'articolo 19 della l.r. 16/2006, direttamente o tramite convenzione, garantendo:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;
- b) l'approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convenzione;
- c) la gestione clinico-sanitaria;
- d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l'archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività:
 - 1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata;
 - 2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza;
 - 3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata;
- e) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalità e tempi previsti dalla Consulta di cui all'articolo 16 della l.r. 16/2006;
- f) la gestione dell'attività di volontariato con riferimento a assicurazione, formazione, turnazioni, presenze e infortuni;
- g) la gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza;
- h) la possibilità di accesso, previo appuntamento, alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 19 della l.r. 16/2006.

2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), della l.r. 16/2006.

3. In particolare, sono organizzate le seguenti attività:

- a) l'assistenza medica sugli animali, la gestione delle emergenze e urgenze, anche mediante apposite convenzioni con strutture veterinarie pubbliche o private, la predisposizione e l'aggiornamento della cartella clinica, comprensiva delle informazioni comportamentali e degli interventi di sterilizzazione;
 - b) la gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici;
 - c) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere, all'attività motoria nell'area dedicata, per tutti gli animali idonei;
 - d) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici;
 - e) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
4. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si dota di un manuale che:
- a) descrive le attività svolte e le procedure di autocontrollo adottate;
 - b) reca l'individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario.

Art. 25

(Modalità di gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali e dei ricoveri presso strutture commerciali)

1. La gestione delle strutture zoofile, delle pensioni, delle strutture a scopo di allevamento, delle strutture amatoriali e dei ricoveri presso strutture commerciali garantisce:
- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;
 - b) l'approvvigionamento dei beni ed eventuali servizi in convenzione;
 - c) la gestione clinico-sanitaria;
 - d) la gestione amministrativa, con riferimento ai flussi informativi e l'archiviazione, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, delle seguenti attività:
 - 1) accettazione: identificazione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1;
 - 2) ricovero: assegnazione dei box e gestione della permanenza;
 - 3) dimissione: registrazione in anagrafe informatizzata secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1;
 - e) la gestione del personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione, con modalità e tempi previsti dalla Consulta di cui all'articolo 16 della l.r. 16/2006;
 - f) la gestione dell'attività di volontariato con riferimento a assicurazione, formazione, turnazioni, presenze e infortuni;
 - g) la gestione degli utenti con riferimento a accoglienza, orari, carta dei servizi, educazione sanitaria e sicurezza.
 - h) la possibilità di accesso, previo appuntamento, alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 19 della l.r. 16/2006.
2. Le operazioni di cui al comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 devono trovare riscontro nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e) della l.r. 16/2006.
3. In particolare, sono organizzate le seguenti attività:
- a) l'assistenza medica sugli animali, la gestione delle emergenze e urgenze, anche mediante apposite convenzioni con strutture veterinarie pubbliche o private, la predisposizione e l'aggiornamento delle schede individuali;
 - b) l'eventuale gestione dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici;
 - c) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione, alla pulizia dei box, alla verifica dello stato di salute e benessere, all'attività motoria nell'area dedicata, per tutti gli animali idonei;
 - d) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale quali carcasse e pezzi anatomici;
 - e) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.
4. Al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni, ciascuna struttura si dota di un manuale che:

- a) descrive le attività svolte e le procedure di autocontrollo adottate;
- b) reca l'individuazione del responsabile generale della struttura e del responsabile sanitario.

CAPO IV

PROCEDURE DI CATTURA DEI CANI VAGANTI E DI AFFIDO E CESSIONE DEI CANI OSPITATI IN UN CANILE SANITARIO O RIFUGIO

Art. 26

(Cattura dei cani vaganti)

1. L'ASL assicura, direttamente o tramite apposita convenzione, l'attività di accalappiamento dei cani vaganti, organizzandola d'intesa con i comuni.
2. Chiunque rinventa un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione al dipartimento di prevenzione veterinario di una ASL, anche diversa da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, o al comune in cui è avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al canile sanitario o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.
3. Il veterinario libero professionista accreditato al quale venga presentato un cane rinvenuto deve provvedere alla ricerca in anagrafe del proprietario e, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, attivarsi per contattarlo. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare il proprietario, il veterinario invita il rinvenitore ad adempiere alle attività di cui al comma 2.
4. Il canile sanitario che ricovera il cane verifica la presenza del tatuaggio o del microchip. Se il cane non ha il microchip o il tatuaggio, oppure ha un tatuaggio non leggibile, il canile sanitario provvede all'applicazione del microchip e all'iscrizione in anagrafe. Al cane viene associato, quale proprietario, il comune nel cui territorio è stato catturato o rinvenuto e, quale detentore, il canile sanitario. Se il cane non ha microchip o tatuaggio oppure ha un tatuaggio non leggibile, ma può essere riconducibile ad un proprietario, si provvede all'applicazione del microchip e all'iscrizione in anagrafe. In anagrafe il cane viene associato al canile sanitario quale detentore. Se il cane è tatuato o ha un microchip e l'identificativo è associato in anagrafe ad un proprietario o detentore, si provvede ad aggiornare l'anagrafe con l'evento-cattura ed il canile sanitario risulta detentore.
5. Il canile sanitario attiva la procedura di comunicazione di cattura o rinvenimento all'eventuale proprietario e, se necessario, di formale notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messo comunale. Nella notifica deve essere specificato che le spese di cattura, mantenimento e per le eventuali cure sono a carico del proprietario e che il cane può essere temporaneamente affidato con le procedure di cui all'articolo 13 della l.r. 16/2006.
6. Le spese di cattura, mantenimento e per le eventuali cure sono determinate dal direttore generale dell'ASL secondo criteri di calcolo analitico delle prestazioni rese o di rimborso forfettario.
7. In caso di mancato ritiro del cane da parte del proprietario residente in ASL diversa, l'ASL che ha in carico il cane deve provvedere al suo trasferimento presso un canile sanitario o rifugio indicato dall'ASL di residenza del proprietario stesso. Le spese per gli interventi sanitari effettuati e per il trasporto sono addebitate all'ASL di destinazione sulla base della specifica voce prevista dal tariffario regionale.

Art. 27

(Affido e cessione dei cani e dei gatti)

1. Ai fini del presente regolamento, per cessione s'intende il trasferimento della proprietà dell'animale. Un cane ospitato presso un canile sanitario o rifugio può essere ceduto trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento, fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento.
2. Per affido temporaneo s'intende la temporanea concessione in detenzione dell'animale sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L'affido temporaneo termina con la cessione o con la restituzione al canile.
3. La cessione dei cani a favore di persone residenti fuori dalla Regione deve essere registrata utilizzando apposita procedura prevista nell'anagrafe.

4. Gli animali ricoverati presso i canili sanitari e rifugio possono essere ceduti solo ai privati maggiorenni che si impegnino a garantire un adeguato trattamento o alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 19 della l.r. 16/2006.
5. In nessun caso l'animale può essere affidato se non già sterilizzato o con l'impegno, da parte dell'affidatario, a procedere alla sterilizzazione, come stabilito nel modulo di cui all'allegato A.
6. E' fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per reati in danno agli animali.
7. Gli animali di età inferiore ai sessanta giorni non possono essere affidati, salvo per particolari motivazioni sanitarie.
8. L'affido temporaneo gratuito dei cani è consentito purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) deve essere decorso il periodo di osservazione ai fini della profilassi antirabbica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) o che si renda necessario per comprovate esigenze sanitarie;
 - b) nell'atto di affido l'interessato deve sottoscrivere l'impegno a non affidare ad altri l'animale prima del termine esplicitamente indicato, senza il consenso scritto del canile affidante.
9. L'ASL ed il comune devono formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi.
10. Ai fini dei controlli le amministrazioni individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.
11. In caso di incompetenza territoriale, le ASL ed i comuni possono richiedere l'esecuzione della verifica alla ASL o al comune competente per territorio.

7. La parte cessionaria s'impegna a permettere a personale incaricato dalla parte cedente di verificare le condizioni di detenzione dell'animale secondo le modalità organizzative adottate e rese note dall'Ente cedente ed a riconsegnare durante il periodo di affido temporaneo a sue spese l'animale immediatamente ed INCONDIZIONATAMENTE alla parte cedente, su semplice richiesta.
8. La parte cedente riconosce alla parte cessionaria il diritto di rinunciare al possesso dell'animale entro e non oltre 6 (SEI) mesi dalla data del presente contratto, riconsegnandolo al canile e liberando la parte cedente da ogni obbligo ed onere relativo al periodo di detenzione presso il cessionario.
9. La parte cessionaria s'impegna altresì, sotto pena del risarcimento del danno, nel caso sia convenuta in giudizio da chi rivendica la proprietà dell'animale o pretende di avere diritti sullo stesso, a denunciare al cedente la controversia.

Il presente atto, fatto letto e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra, è redatto in 2 copie originali, delle quali una è consegnata al cessionario firmatario del presente atto, con effetto liberatorio.

A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutte le clausole dal n° 1 al n° 9 contenute nel presente contratto

Letto, approvato e firmato

data _____

La parte cessionaria _____ La parte cedente _____
firma per esteso il funzionario delegato

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (contestuale all'istanza: DPR 445/00, art. 46)

La parte cessionaria, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, o esibisce atti con dati non più veritieri, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali, (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), **DICHIARA di non aver riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali**

data _____

La parte cessionaria _____ Il Funzionario _____
firma per esteso il funzionario delegato

ALLEGATO B

Tabella 1
(articolo 18)

SUPERFICI MINIME DEI BOX

<i>DIMENSIONI MINIME DEI BOX - art. 18</i>				
<i>Capienza prevista</i>	<i>Taglia dei cani</i>	<i>Parte Chiusa in mq</i>	<i>Parte Scoperta in mq</i>	<i>TOT mq</i>
1 cane	Piccola	1,0	2,0 (*)	3,0
	Media	1,5	2,5 (*)	4,0
	Grossa	2,0	3,0 (*)	5,0
			(*) superficie utile sino a 3 cani	
per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 (*)	2,3
	Media	1,0	2,0 (*)	3,0
	Grossa	1,5	2,5 (*)	4,0
			(*) da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4	

Taglia piccola: fino a kg. 10 – media: da kg. 11 a kg. 30 – grossa: oltre kg. 30

Tabella 2
(articolo 16; articolo 21)

REQUISITI DELLE GABBIE PER DETENZIONE INFERIORE A TRENTA GIORNI

<i>N° Cani- Gatti per Peso gabbia</i>	<i>Alt. ingabbia Kg</i>	<i>Superficie in Gabbia mq</i>	<i>in cm.</i>
1	fino a 4	0,3	60
	da 4 a 8	0,6	60
	da 8 a 20	1,5	80
	oltre 20	2,5	120
2	fino a 4	0,6	60
	da 4 a 8	1	60
	da 8 a 20	2,5	80
	oltre 20	3,5	120
3	fino a 4	1	60
	da 4 a 8	1,4	60
	da 8 a 20	3,5	80
	oltre 20	4,6	120
4	fino a 4	1,2	60
	da 4 a 8	1,6	60
	da 8 a 20	4	80
	oltre 20	-	-
5	fino a 4	1,5	60
	da 4 a 8	2	60
	da 8 a 20	4,7	80
	oltre 20	-	-